

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G03786 del 29/03/2019

Proposta n. 5068 del 27/03/2019

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.1.2 "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale". Approvazione del Bando Pubblico. Termine di presentazione delle domande di sostegno fissato al 05 luglio 2019.

Proponente:

Estensore	MASTROMATTEI IVANA	_____
Responsabile del procedimento	TROVATO MARISA	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione *“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”* - **Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale”**. Approvazione del Bando Pubblico. Termine di presentazione delle domande di sostegno fissato al 05 luglio 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli Allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015)8079 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del 16/02/2017, con le quali sono state apportate le modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2018)8035 del 26/11/2018, con la quale sono state apportate le modifiche strategiche al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016, pubblicata BURL n. 30 del 14/04/2016, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" come modificata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017, pubblicata sul BURL n. 34 del 27/04/2017;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: "*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.*" con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";

VISTA la D.G.R. n. 187 del 19/04/2017 concernente: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G09736 del 01/09/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali al Dott. Massimo Maria Madonia;

VISTO l'Atto di organizzazione G11470 del 10 ottobre 2016 e successivo atto di organizzazione n. G14337 del 09/11/2018 con il quale, tra l'altro, sono individuati i Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione, nonché i "funzionari di riferimento" con indicazione delle funzioni e dei compiti agli stessi attribuiti;

DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi del Bando pubblico approvato con la presente Determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le "*Linee di indirizzo per*

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i;

RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico per l’attuazione Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” – **Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale”** Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le disposizioni per l’attuazione del presente Intervento;

RITENUTO opportuno individuare la data del **05 luglio 2019** quale termine ragionevole per la scadenza della presentazione delle domande di sostegno,

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il testo del Bando pubblico per l’attuazione Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Tipologia di Operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” – **Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale”** Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le disposizioni per l’attuazione del presente Intervento;
- di fissare i termini per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno alla data del 05 luglio 2019.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

Il Direttore
Mauro Lasagna

Allegato 1

**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E
PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

***MISURA 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali***

***SOTTOMISURA 4.3
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura***

***TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1
Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di
abbeveraggio***

***Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra
aziendale”***

INDICE

Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Obiettivi e finalità
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Articolo 5 – Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno
Articolo 10 – Criteri di selezione
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 – Varianti ed adeguamenti tecnici
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 20 – Controlli in loco
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni
Articolo 23 – Controlli ex post
Articolo 24 – Disposizioni generali
Articolo 25 – Informativa sul trattamento dei dati personali

PREMESSA

Il presente bando pubblico, nell'ambito della Misura 4 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* - Sottomisura 4.3 *“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”* - Tipologia di operazione 4.3.1. *“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”*, **attiva**:

Intervento 4.3.1.2
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La sottomisura introduce un sistema di aiuti per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende forestali al fine di rendere più competitivi i settori interessati.

La sottomisura concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P2 *“Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”* nell'intento di *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiarne la*

ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" così come previsto nella Focus Area 2A in cui si colloca.

Attraverso gli interventi previsti nella sottomisura si mira al soddisfacimento del fabbisogno specifico F. 35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato dall'intero territorio regionale del Lazio e segnatamente negli ambiti rurali come classificati secondo il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

- Soggetti pubblici: Comuni e loro unioni; Comunità Montane;
- Soggetti privati: Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie); Associazioni di agricoltori che realizzano "investimenti collettivi" nella tipologia di operazione 4.1.1.

ARTICOLO 5

Tipologie degli interventi e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono ammissibili a contributo interventi riguardanti esclusivamente la sistemazione e ristrutturazione di strade forestali extra aziendali esistenti e permanenti, soggette a pubblico transito con carreggiata avente larghezza compresa tra i 3 e i 5 m, finalizzate a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali, nonché funzionali ad assicurare l'accessibilità ed il collegamento degli ambiti forestali con il più ampio contesto rurale del territorio interessato dall'infrastruttura.

La gestione attiva delle superfici boscate dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dei Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli

(PAUP) redatti ed approvati ai sensi della L.R. n. 39/2002, *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*. In assenza dei Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli (PAUP) redatti ed approvati ai sensi della L.R. n. 39/2002, la gestione attiva delle superfici boscate dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione delle dichiarazioni o degli atti autorizzativi relativi ai progetti di taglio presentati ed approvati dagli Organi competenti inerenti le superfici boscate interessate dalla presenza del tracciato.

La strada è ritenuta funzionale quando assicura il transito a mezzi meccanici, quali: camion e trattori, impiegati per le attività selvicolturali.

Sono ritenuti ammissibili a contributo interventi riguardanti la sistemazione e ristrutturazione delle strade forestali extra-aziendali esistenti e permanenti, che risultino classificate vicinali ai sensi della L.R. n. 72/80 o che risultino vicinali da atti catastali o da Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.).

Sono escluse le strade classificate come statali, regionali, provinciali e comunali.

Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle strade vicinali ricadenti in aree agricole come definite dai Piani Regolatori Generali dei comuni del Lazio

Qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico, ai fini dell'ammissibilità, la domanda di sostegno deve contenere una ricognizione del complesso della viabilità forestale esistente relativamente al territorio di competenza.

Il sostegno può essere utilizzato esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità esistente e tali da assicurare la funzionalità dell'intervento oggetto di domanda.

Spese ammissibili

In conformità della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), limitatamente agli interventi oggetto di domanda sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- risagomatura di tracciati stradali esistenti;

- adeguamenti e miglioramenti del fondo stradale mediante la realizzazione di sottofondo con pietrame di adeguata pezzatura, debitamente compattato e la realizzazione di strato superficiale di materiale inerte stabilizzato che esclusivamente nei casi di pendenza superiore al 30 % può essere amalgamato con leganti ecologici.

A corredo dei sopra descritti interventi di manutenzione straordinaria sulla carreggiata stradale, sono ammesse inoltre le seguenti voci di spesa:

- opere di regimazione delle acque superficiali quali cunette laterali e trasversali;
- opere di protezione e messa in sicurezza della viabilità;
- strutture atte all'attraversamento di fossati o avvallamenti, realizzate secondo l'effettiva necessità, di norma tramite l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- piccole opere di contenimento realizzate secondo l'effettiva necessità di norma mediante impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

Per tutti gli interventi che prevedono l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica è ammessa la voce di spesa relativa all'acquisto e impianto del materiale vivaistico poliennale e degli altri materiali necessari, per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica previste nel Compendio di Ingegneria naturalistica.

Le opere di ingegneria naturalistica dovranno essere eseguite facendo riferimento alle tipologie e tecniche di cui al *"Compendio di Ingegneria Naturalistica per Docenti e Professionisti: analisi casistica ed elementi di progettazione"* pubblicato nel 2015 dalla Regione Lazio - Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e Bonifiche e consultabile sul sito http://www.regione.lazio.it/prl_ingegneria_naturalistica/?vw=newsDettaglio&id=58.

Ai fini delle verifiche di congruità della spesa, la computazione dei costi degli interventi oggetto della domanda di sostegno dovrà obbligatoriamente attenersi alle categorie dei lavori e relative voci di spesa come riportato nei prezziari regionali vigenti. Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai suddetti prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli effettivamente praticati sul mercato e non di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da

un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali e IVA

Ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese generali corrispondono agli onorari dei professionisti competenti per materia, ai compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Nel novero delle spese generali possono essere altresì considerate quelle sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara.

L'incidenza delle spese tecniche di cui ai suddetti onorari e compensi deve essere parametrata al costo di realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno, ossia agli importi delle opere, forniture e servizi come desumibili dal quadro economico e dal computo metrico estimativo, al netto dell'IVA.

Per i casi in cui i beneficiari siano enti pubblici, il valore delle spese tecniche ammissibili deve essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 24 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del collegato D.M. 17.06.2016.

Per i casi in cui i beneficiari siano soggetti privati, il valore delle spese tecniche ammissibili deve essere determinato previa applicazione del foglio di calcolo delle spese generali di cui alla Determinazione n. G07300 del 27.06.2016, "Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rettifica della determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 concernente "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020".

In ogni caso, e indipendentemente dalla natura giuridica dei beneficiari, le spese generali non possono superare il limite massimo del 12% della spesa ammissibile, al netto delle spese generali stesse e dell'IVA.

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della normativa nazionale, come previsto dall'articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese, si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria delle strade forestali permanenti e quant'altro non ricompreso nelle spese ammissibili.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del **100%** della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e nella misura dell'**80%** per i beneficiari privati.

Per i beneficiari privati, il contributo massimo ammissibile è pari a Euro 200.000, in applicazione del regime *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Massimali:

E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad Euro 350.000,00 comprensivo dell'IVA.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere proprietari o avere titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 8;
- presentare elaborati progettuali che prevedano obbligatoriamente, qualora non esistenti, componenti laterali o trasversali delle piattaforme viarie per garantire una corretta regimazione delle acque meteoriche;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione di cui all'articolo 10 del presente bando;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;

dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è comunque subordinata alla verifica e al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria regionale. Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con

l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Costituisce ulteriore requisito di ammissibilità:

- per gli enti pubblici: non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- per gli altri beneficiari: non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con procedimenti in corso che possano determinare una delle situazioni suddette.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

Impegni e obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate all'articolo 36 dell'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”*, nonché quelle del successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pertanto, nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate secondo quanto previsto all'art. 5 del presente bando;
4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
5. il piano di manutenzione dell'opera;
6. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco (documentazione fotografica delle aree interessate dal progetto);
7. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico-progettuale delle opere;
8. la delibera dell'Organo competente con la quale:
 - ♦ si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori, la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento e si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
 - ♦ si assume a carico dell'ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - ♦ si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ♦ si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - ♦ si dichiara di essere proprietario o di avere regolare titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
 - ♦ si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;

- ♦ si specificano le tipologie di lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli esistenti nell'area oggetto d'intervento;
- ♦ si dichiara di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di sostegno;
- ♦ si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di enti pubblici, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - in caso di soggetti privati, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e di non avere in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- ♦ si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - nel caso di Comunità montane, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
- ♦ si dichiara di non distogliere dalla prevista destinazione e di non alienare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento e di essere a conoscenza che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dei benefici e la restituzione delle somme percepite;

9. la documentazione probante dalla quale si evince la tipologia "vicinale" della strada oggetto di intervento (atti catastali dai quali si evince il tracciato della strada, delibera redatta ai sensi della L.R. 72/80 o classificazione ai sensi del codice della strada – D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Qualora il tracciato catastale non coincida con il tracciato esistente allegare il rilievo geo-referenziale del tracciato stesso);
10. la dichiarazione del beneficiario attestante che la strada oggetto di intervento è soggetta a pubblico transito e ricade nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore Generale del Comune;
11. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
12. l'elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica;

13. per i beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo i Modelli allegati al presente bando;
14. per i beneficiari pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), deve essere inoltre allegata alla domanda di sostegno, sottoscritta dal RUP, la check- list predisposta dall’organismo pagatore AGEA:
 “AGEA–Sviluppo Rurale-AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e disponibile all’indirizzo:
http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

Qualora siano previsti lavori di ingegneria naturalistica, è necessario produrre una relazione tecnica-illustrativa contenente:

- l’ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica;
- l’elenco dettagliato delle opere di ingegneria naturalistica;
- l’analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici e vegetazionali desunti dalle cartografie disponibili o da sopralluoghi o da interventi già realizzati ricadenti nella zona (allegando documentazione cartografica o documentazione relativa ad interventi già realizzati).

I beneficiari privati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- o Atto costitutivo;
- o Statuto;
- o Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all’INPS ed all’INAIL;
- o Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l’obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell’autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);

- o Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente;

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei **90 (novanta) giorni** può essere derogato al massimo per ulteriori **30 (trenta) giorni**, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando

che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio.

Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;

B. Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

1. Relazione illustrativa contenente:

- a) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b) esatta ubicazione della strada oggetto dell'intervento e descrizione degli obiettivi, finalità, impatti e benefici attesi;
- c) descrizione particolareggiata dello stato di fatto e delle opere previste dal progetto, opportunamente motivate e distinte per categorie (piattaforme stradali, regimazione delle acque, opere d'arte puntuali e/o complementari da realizzare di norma attraverso l'ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica);
- d) costo previsto per l'investimento suddiviso per le varie categorie di spesa;
- e) coerenza e compatibilità dell'intervento con i contenuti dei Piani di gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) o Piani di assestamento e di utilizzazione dei Pascoli (PAUP) approvati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 39/2002, *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*, ovvero, in caso di assenza dei suddetti strumenti approvati, con i progetti o dichiarazioni di taglio presentati e autorizzati dagli organi competenti per la dimostrazione della gestione attiva delle superfici boscate;

- f) documentazione fotografica delle aree interessate dal progetto e quanto altro utile per la comprensione dell'iniziativa proposta;
- g) l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- h) la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo immediatamente cantierabile;
- i) dichiarazione a firma del progettista attestante l'insussistenza di possibili effetti negativi sull'ambiente, derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti, tali da rendere altrimenti necessaria l'applicazione di quanto disposto all'articolo 45, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. Documentazione tecnica contenente:

- a. l'elaborato grafico quotato con le relative, piante, sezioni, profili quotati, in scala adeguata dello stato *ante-operam* relativo all'intervento oggetto di domanda comprensivo delle opere di regimazione delle acque;
- b. l'elaborato grafico quotato con le relative, piante, sezioni, profili quotati, in scala adeguata dello stato *post-operam* relativo all'intervento oggetto di domanda, con specifiche indicazioni atte a garantire correlazioni quantitative con le voci di spesa riportate nel collegato computo metrico estimativo;
- c. dettagli costruttivi dei vari interventi previsti, quotati e in scala adeguata, con specifiche indicazioni atte a garantire correlazioni quantitative con le voci di spesa riportate nel collegato computo metrico estimativo;
- d. cartografie, stralci degli strumenti pianificatori vigenti e/o stralci dei piani di assetto e gestione di cui alla L.R n. 39/2002 relativi all'infrastruttura oggetto di domanda;
Per i soli beneficiari pubblici, l'elaborato grafico deve contenere anche una cartografia che evidenzi una ricognizione del complesso della viabilità forestale esistente nell'ambito del territorio di propria competenza.
- e. il quadro economico, comprensivo di computo metrico estimativo;
- f. eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi in assenza di voci specifiche nei prezziari, così come disciplinato nel precedente articolo 5;

- g. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali determinate conformemente a quanto riportato all'art. 5;
- h. il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
- i. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.

3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- ♦ si approva l'iniziativa progettuale, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
- ♦ si assume a carico dell'ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- ♦ si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- ♦ si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- ♦ si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- ♦ si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- ♦ si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- ♦ si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario:
 - in caso di enti pubblici, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- in caso di soggetti privati, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e di non avere in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
 - ♦ si dichiara che:
 - nel caso di Comuni, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - nel caso di Comunità montane, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;
4. Documentazione probante dalla quale si evince la tipologia “vicinale” della strada oggetto di intervento (atti catastali dai quali si evince il tracciato della strada, delibera redatta ai sensi della L.R. n. 72/80 o classificazione ai sensi del codice della strada – D. Lgs. n. 285/1992e s.m.i.. Qualora il tracciato catastale non coincida con il tracciato esistente allegare il rilievo georeferenziato del tracciato stesso);
 5. Dichiarazione del beneficiario attestante che la strada oggetto di intervento è soggetta a pubblico transito e ricade nelle aree agricole definite dal Piano Regolatore generale del Comune;
 6. Scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
 7. Elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica;
 8. per i soli beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “*de minimis*”, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, secondo i Modelli allegati al presente bando;
 9. per i beneficiari pubblici, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), deve essere inoltre allegata, alla domanda di sostegno, la checklist predisposta dall'organismo pagatore AGEA, debitamente sottoscritta dal RUP e di seguito indicata:

“AGEA–Sviluppo Rurale-AUTOVALUTAZIONE_PRE_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e disponibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

Qualora siano previsti lavori di ingegneria naturalistica, è necessario produrre una relazione tecnica-illustrativa contenente:

- o l'ubicazione delle opere di ingegneria naturalistica;
- o l'elenco dettagliato delle opere di ingegneria naturalistica;
- o l'analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici e vegetazionali desunti dalle cartografie disponibili o da sopralluoghi o da interventi già realizzati ricadenti nella zona (allegando documentazione cartografica o documentazione relativa ad interventi già realizzati).

I beneficiari privati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno allegare i seguenti documenti:

- o Atto costitutivo;
- o Statuto;
- o Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di titolarità di Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, all'INPS ed all'INAIL;
- o Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
- o Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente.

Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile

relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente.

Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. il provvedimento dell'Organo competente con il quale:
 - ♦ si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda di sostegno, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
 - ♦ si assume a carico dell'ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli artt. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - ♦ si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - ♦ si dichiara che:

- nel caso di Comuni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
- nel caso di Comunità montane, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo, non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale deve essere sottoscritta da professionisti abilitati e regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia, nonché dal soggetto richiedente. Qualora la documentazione sia redatta dall'Ufficio tecnico dell'Ente pubblico beneficiario, la documentazione deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all'esercizio della professione, nonché dal soggetto richiedente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti o integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro **15 (quindici) giorni** dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

ARTICOLO 9

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 del 05 luglio 2019**.

La domanda di sostegno dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA).

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma, è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR n. 503/1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico e univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

Tutte le informazioni in merito alla procedura informatica sono reperibili al seguente indirizzo:

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione previa presentazione di richiesta di delega il cui modulo, per l'abilitazione da parte della Regione, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_presentazione_domande.pdf

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre il 28 giugno 2019 insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo dell'area decentrata agricoltura di pertinenza (ADA) e per conoscenza al seguente indirizzo: agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata devono essere effettuati esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito

www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricontrollo@regione.lazio.legalmail.it

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel Manuale Utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo” al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L'ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione, prodotta da un beneficiario che non disponga di un dispositivo per la firma digitale, è possibile, ai sensi del DPR 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa e accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle *“Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”* approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i..

ARTICOLO 10

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, valgono i criteri di selezione e i relativi punteggi di seguito riportati, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un **punteggio minimo pari a 20 punti**, che dovrà essere conseguito con **almeno 2 criteri** riconducibili a tipologie di priorità diverse. Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore. Nei casi di ulteriore parità di posizione nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza alle domande di sostegno ricevute prima.

Le domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi devono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, secondo le modalità di seguito elencate per ciascun criterio e i corrispondenti punteggi riportati come nella tabella sinottica che segue:

CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA					
PSR LAZIO 2014-2020 - Misura 4.3.1.2 "Sistemazione e ristrutturazione della viabilità forestale extra aziendale"					
TIPOLOGIE DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
Priorità relative al progetto d'investimento	4.3.1(2).Aa	Interventi su infrastrutture ricadenti in comuni classificati a rischio di incendio boschivo molto alto	35	35	45
	4.3.1(2).Ab	Interventi su infrastrutture ricadenti in comuni classificati a rischio medio di incendio boschivo alto	20		
	4.3.1(2).Ac	Interventi su infrastrutture ricadenti in comuni classificati a rischio di incendio boschivo medio	10		
	4.3.1(2).B	Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica consultabili nel compendio di ingegneria naturalistica pubblicato dalla regione Lazio	10	10	
Priorità territoriali	4.3.1(2).Ca	Interventi su infrastrutture ricadenti in aree D secondo la classificazione PSR Lazio 2014-2020	30	30	30
	4.3.1(2).Cb	Interventi su infrastrutture ricadenti in aree C secondo la classificazione PSR Lazio 2014-2020	20		
Priorità relative ad obiettivi trasversali	4.3.1(2).D	Progetti che interessano aree boschive certificate secondo gli standard della gestione sostenibile (F.S.C. o P.E.F.C.).	25	25	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				100,00	100

Punteggio minimo = 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri riconducibili a tipologie di priorità diverse.

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si darà priorità ai progetti di importo richiesto inferiore ed in caso di ulteriore parità si darà priorità alle domande di aiuto presentate prima.

Per i criteri con codici 4.3.1(2).Aa, 4.3.1(2).Ab, 4.3.1(2).Ac, si fa riferimento alla classificazione per comuni in zone di rischio incendio medio, alto e molto alto, come desumibile dal “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” - periodo 2011/2014, approvato ai sensi della Legge n. 353/2000 e della L.R. n. 39/2002, con DGR n. 415/2011 e s.m.i. (ultima revisione e aggiornamento Det. n. G07946 del 21/06/2018).

Per il criterio 4.3.1(2).B, si fa riferimento alla realizzazione di opere di consolidamento realizzate tramite l’ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica eseguite facendo riferimento alle tipologie e tecniche di cui al “*Compendio di ingegneria naturalistica per docenti e professionisti: analisi casistica ed elementi di progettazione*” della Regione Lazio pubblicato nel 2015 e consultabile sul sito www.regione.lazio.it/.

Per il criterio 4.3.1(2).Ca, si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: più del 50% dello sviluppo lineare dell'intervento oggetto di domanda deve ricadere in Area D.

Per il criterio 4.3.1(2).Cb, si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: più del 50% dello sviluppo lineare dell'intervento oggetto di domanda deve ricadere in Area C.

Per il criterio 4.3.1(2).D, la priorità è attribuita ai progetti che contemplino aree boscate dotate di certificazione secondo gli standard di sostenibilità nella gestione delle foreste, rilasciate da organismi internazionali indipendenti riconosciuti, quali: F.S.C. (*Forest for hall forever*), P.E.F.C. (*Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes*).

La priorità prevista nei criteri di selezione e il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio o comunque necessaria ai fini della verificabilità in sede di valutazione istruttoria.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 4.800.000,00.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del PSR Lazio, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

Entro i **30 (trenta) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente), con indicazione dell'A.D.A. competente per l'istruttoria amministrativa. Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica della domanda, per una valutazione tecnica di conformità del progetto

agli obiettivi e alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo in questa fase dovrà verificare:

- il rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali e alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite negli articoli 5 e 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nel presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;

- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 10 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. l'A.D.A. competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell'A.D.A. competente dovrà provvedere alla formale comunicazione alla Direzione Regionale della non ammissibilità della domanda di sostegno, riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte di cui si darà ragione nel provvedimento di inammissibilità.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna A.D.A. provvederà, comunque entro i **sei mesi** successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile, dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammesse con indicazione dei motivi di esclusione.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la Regione con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.

Per il presente bando pubblico è prevista una graduatoria unica di ammissibilità formulata su base regionale in funzione dei punteggi, attribuiti attraverso i “criteri di selezione” di cui all’articolo 10 e sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l’attuazione del presente bando.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico, la Direzione Regionale Agricoltura può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente, la stessa Direzione Regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse con espressa indicazione dei progetti immediatamente cantierabili e non immediatamente cantierabili e contestualmente provvederà a predisporre l’elenco dei progetti non ammessi, con espressa indicazione della motivazione che comporta la non ammissibilità.

La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammesse saranno approvati con determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura che sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

A ciascun beneficiario dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti immediatamente cantierabili verrà comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A ciascun beneficiario dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti non immediatamente cantierabili, verrà comunicato, tramite PEC, l’esito istruttorio, in conformità del quale dovrà essere redatto il progetto esecutivo.

Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, qualora relative a progetti non immediatamente cantierabili, la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati:

- all’acquisizione della documentazione prevista all’articolo 8 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento;
- all’esito positivo dell’istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

Completate le istruttorie relative alle integrazioni documentali per la dimostrazione della cantierabilità ciascuna A.D.A., provvederà a:

- trasmettere, all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- trasmettere ai beneficiari, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A seguito di eventuali rinunce o decadenze dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui alla determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sotto la voce *“domande ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi”*, qualora le risorse consentano la copertura finanziaria dell'intero importo di ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria e fino al completo assorbimento delle risorse rese disponibili.

Ai beneficiari *“ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi”* utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità di cui sopra, verrà comunicata tramite PEC l'ammissibilità a finanziamento della domanda e, qualora il progetto non sia immediatamente cantierabile, nella comunicazione sarà specificato il termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica della comunicazione stessa, entro il quale il beneficiario dovrà fornire all'A.D.A. competente la documentazione di cui all'articolo 8 lettera B del presente bando.

La formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 8 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla notifica della comunicazione di cui sopra, e all'esito positivo dell'istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica e al soddisfacimento del requisito della cantierabilità.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, la competente struttura della Direzione Regionale Agricoltura, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e saldo finale;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e indicazione della loro durata;
- le prescrizioni e gli obblighi, inclusi quelli per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari e ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione verrà notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla data di adozione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria

unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, ovvero entro i **30 (trenta) giorni** successivi alla scadenza del periodo concesso per l'acquisizione della documentazione attestante l'immediata cantierabilità del progetto. I beneficiari privati dovranno sottoscrivere per accettazione e ritrasmettere il provvedimento di concessione all'A.D.A. competente tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica. I soggetti pubblici dovranno deliberare l'accettazione del provvedimento di concessione, notificato secondo le modalità di sopra riportate, e trasmettere la delibera all'A.D.A. competente tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Per i soggetti privati:

- le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo;
- la verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore entro **10 (dieci) giorni** dall'inizio lavori;
- gli interventi devono essere completati entro **12 (dodici) mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione, escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.
- Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC entro **10 (dieci) giorni** dalla conclusione dei lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi utili per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Per i soggetti pubblici:

- per la realizzazione dell'intervento è necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti;

- l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro il termine di **90 (novanta) giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione;
- dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro **12 (dodici) mesi** dalla data di consegna degli stessi escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.
- il completamento degli investimenti è attestato dall'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori che deve essere adottato entro **30 (trenta) giorni** dal certificato di fine lavori e trasmesso via PEC all'A.D.A. competente entro **10 (dieci) giorni** dalla data di approvazione dello stato finale. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi utili per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio istruttore competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia

comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'A.D.A., a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **120 (centoventi) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e degli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'A.D.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'A.D.A. competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce e, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo S.I.A.N. i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **30 (trenta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi, realizzati a regola d'arte, consentano la percorribilità della infrastruttura oggetto di finanziamento.

Qualora l'intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato all'articolo 27 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare domanda di variante per ribasso d'asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

Anticipi

Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e debitamente sottoscritta dal RUP, di seguito indicata:

“AGEA–Sviluppo Rurale-AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.5_30.9.2018 CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e disponibile all'indirizzo:

http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali*” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

E' prevista l'erogazione di pagamenti a titolo di acconto a seguito di presentazione di stati di avanzamento di lavori e attività già realizzate. La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo percepito non può superare l'80% del contributo concesso per l'operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti. Detto limite è elevabile al 90% nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.

Le erogazioni parziali in acconto verranno concesse previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con l'anticipo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- in caso di primo acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, devono presentare, all'A.D.A. competente, domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e

successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il termine dei **60 (sessanta) giorni** dalla dichiarazione del fine lavori o dal provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione appaltante dello Stato finale dei lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale del contributo.

L'A.D.A. competente provvede entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate;
- a verificare la piena funzionalità dell'opera.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale", con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, entro **15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

1. Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:

- a. Relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l'andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
- b. Documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili e ispezionabili successivamente alla loro esecuzione (demolizioni, sottofondi, drenaggi, ecc.);
- c. Conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di fine lavori deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
- d. Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente;

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice o dall'eventuale collaudatore, e devono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario.

2. Check-list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti;
3. Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) con l'indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CIG);
4. Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
5. Elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
6. Deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento.

Oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori e il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.

Per tutte le domande di pagamento, qualora nel corso dell'istruttoria delle stesse o in altro momento successivo, fosse necessaria ulteriore documentazione è obbligo del beneficiario, su richiesta

dell'Amministrazione, fornire tutta la documentazione richiesta necessaria per la valutazione della corretta procedura di gara.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 *“Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento”* del documento *“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio”* allegato alla determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi, realizzati a regola d'arte, consentano la percorribilità della infrastruttura oggetto di finanziamento.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative a interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali*" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

In caso di beneficiari privati, l'erogazione del contributo concesso sia a titolo di anticipo, che acconto e saldo, sarà autorizzata dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. L.gs. n. 159/2011 e s.m.i. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA) è inoltre subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 38 del documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali*" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto con DGR 133/2017 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento”*.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Le opere finanziate sono vincolate per un periodo pari a **5 (cinque) anni**, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente sottomisura se al momento della presentazione della domanda di sostegno sussistono, sugli stessi interventi, vincoli riconducibili a impegni di manutenzione.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse a investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia:

- al documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e s.m.i.;
- al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i.;
- al documento relativo “*Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016 e s.m.i.;
- a eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali;
- a quanto espressamente previsto nella normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Lazio e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione per i beneficiari.

ARTICOLO 25

Informativa sul trattamento dei dati personali

Premessa.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – D. Lgs. n. 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del D. Lgs. n. 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5

- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente. Ha diritto di chiedere al Titolare:

- l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR).

L'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari. All'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti o interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di sostegno.

Modello 1

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		Nata/o il	Nel Comune di	
	Comune di residenza	Cap	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

In relazione a quanto previsto dal **P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013**:

	Misura 4 Sottomisura 4.3 Tipologia di operazione 4.3.1 Intervento 4.3.1.2	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)
Bando pubblico	Sistemazione e ristrutturazione della viabilità forestale extra aziendale	Determinazione n..... del	n..... del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n..... del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n..... del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013 e modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22/02/2019):

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 316/2019 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale

- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al Modello 2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al Modello 2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sezione A)

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2) **2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de <i>minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
Totale								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sezione B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sezione B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 316/2019 (settore agricolo 2014/2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sezione B)

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
Totale							

Sezione E - Aiuti *de minimis* sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva (Modello 2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'**importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3 (8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010 All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni C, D ed E nel Modello 1.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *de minimis* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

Modello 2

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		Nata/o il	Nel Comune di	
	Comune di residenza	Cap	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dal **P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013:**

	Titolo: Misura 4 Sottomisura 4.3 Tipologia di operazione 4.3.1 Intervento 4.3.1.2	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BURL
Bando pubblico	Sistemazione e ristrutturazione della viabilità forestale extra aziendale	Determinazione n..... del	n.....del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n.....del
		Così come modificata con	
		Determinazione n..... del	n.....del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L /... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 316/2019 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura

- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

- **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹	Intensità di aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ²	
1							
2							
3							
Totale							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), 316/2019 (settore agricolo 2014 - 2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

NOTA ESPLICATIVA PER LE AMMINISTRAZIONI CONCEDENTI

Il modello di dichiarazione «*de minimis*» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento **1407/2013/UE** e potrà essere utilizzato, *mutatis mutandis*, anche in applicazione dei regolamenti «*de minimis*» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg. n. 360/2012 «*de minimis*» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente precisato che la definizione di “impresa unica” fornita dal Reg. 1407/2013/UE/UE, in quanto introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia (alla data del 3 giugno 2014, si è in attesa di ricevere chiarimenti applicativi di tale precisazione).

Al modello rivolto alle imprese beneficiarie dell'aiuto, è allegata una nota di “istruzioni alla compilazione”, che ne costituisce parte integrante. Anche le istruzioni sono costruite sulla base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti *de minimis*.

La dichiarazione, presentata al momento della domanda di finanziamento, **dovrebbe essere confermata o modificata al momento della concessione dell'aiuto** per verificare se sono intervenute eventuali modifiche, e comunque **aggiornata in caso di modifiche sostanziali**.

Per la Sezione A “natura dell'impresa” si evidenzia che qualora l'impresa richiedente faccia parte di **un'impresa unica**, come definita all'art. 2(2) del regolamento 1407/2013/UE, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante) (Modello 2).

Per la Sezione B “Rispetto del massimale”:

Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia *de minimis* si somma con tutti gli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa nei tre anni, ma esclusivamente con questi.

Il triennio di riferimento dell'impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l'“impresa unica” anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti.

Il controllo del cumulo da parte dell'amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l'unità operativa.

In riferimento alle vicende societarie di **scissione** si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all'impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di **fusione/acquisizione** di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.

In caso di **trasferimento** di un ramo d'azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell'aiuto *de minimis*, l'amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s'ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d'azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d'azienda.

Ai fini dell'individuazione del plafond di finanziamento ammissibile, l'impresa richiedente potrà dichiarare anche l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore.

Inoltre, la colonna relativa all'importo *de minimis* “di cui imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi” dovrà essere riportata solo nei bandi “misti” che si rivolgono a tutte le imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi “settoriali” che escludano a priori il settore trasporti, la colonna potrà essere omessa.

Mentre le **sezioni A e B** del Modello 1 sono standard, le **sezioni C, D ed E** sono facoltative e strettamente **connesse** ai contenuti dell'avviso. Di conseguenza anche le relative "istruzioni alla compilazione" **andranno rese coerenti con il contenuto del modello.**

L'amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella **dichiarazione sostitutiva o nella domanda di finanziamento.**

Per la **Sezione C "settori in cui opera l'impresa"**:

Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:

- 1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
- 2) specificare che se l'impresa opera in più settori, **gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso**, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l'impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.

Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l'amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l'impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.

Per la **Sezione D "condizioni di cumulo"**:

L'amministrazione può scegliere di individuare o meno nell'avviso i costi ammissibili e

- 1) **esplicitare il divieto di cumulo** di questi con altri aiuti di Stato.

A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art.2(4): "Non sono ammissibili [ai fondi strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario". Pertanto, per i fondi strutturali relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell'avviso/bando.

Questa situazione si verificherebbe anche qualora l'amministrazione scegliesse di **non individuare i costi ammissibili** nel proprio avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che l'aiuto *de minimis* non è concedibile se l'impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.

- 2) **permettere le possibilità di cumulo** con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti dal regolamento.

In questo caso lo schema della dichiarazione de minimis dovrà contenere la Sezione D; il richiedente dovrà compilarla affinché l'amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.

Per la **Sezione E "aiuti sotto forma di prestiti e garanzie"**

Se l'Amministrazione concede aiuti «*de minimis*» sotto forma di **prestiti o di garanzie** l'avviso dovrebbe specificare che **non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:**

- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E

Precisazioni in merito alla dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere da parte delle imprese facenti parte dell'impresa unica.

Si ritiene che l'impresa richiedente non possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante non solo i propri, ma anche gli aiuti *de minimis* ricevuti dalle imprese ad essa collegate ai sensi della definizione di impresa unica, in quanto la dichiarazione sostitutiva consente di attestare il proprio stato con riferimento a stati/situazioni altrui (ad es. dimensionale, con riferimento alla definizione di PMI) ma non fatti od operazioni altrui.

Inoltre, l'amministrazione concedente sarà sempre e comunque tenuta al controllo delle informazioni autocertificate dalle imprese: tale controllo può essere effettuato a campione solo in presenza delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; forme diverse esigono il controllo a tappeto sul 100% delle dichiarazioni.

Qualora l'amministrazione concedente effettui un controllo a campione su un'impresa richiedente A che ha dichiarato di essere impresa unica assieme alle imprese B e C, l'amministrazione sarà comunque tenuta a recuperare le informazioni sulle imprese B e C, che attraverso il Modello 2 sarebbero già a disposizione dell'amministrazione.

Copia